



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 100

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Corazzari, Martini, Tomaello, Barbisan, Lanzarin e Rigo

**NORME IN MATERIA DI COMPENSAZIONI TERRITORIALI,
RIEQUILIBRIO ENERGETICO E TUTELA AMBIENTALE PER LE
COMUNITÀ OSPITANTI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE DI
RILEVANZA NAZIONALE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 luglio 2026.

NORME IN MATERIA DI COMPENSAZIONI TERRITORIALI, RIEQUILIBRIO ENERGETICO E TUTELA AMBIENTALE PER LE COMUNITÀ OSPITANTI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE DI RILEVANZA NAZIONALE

Relazione:

La presente proposta di legge nasce dalla consapevolezza che la transizione energetica, la sicurezza degli approvvigionamenti e il perseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di energia comportano la presenza sul territorio regionale di impianti e infrastrutture energetiche di rilevanza strategica, spesso concentrati in specifici ambiti territoriali.

Tali infrastrutture svolgono una funzione essenziale per il sistema energetico nazionale e per la competitività economica del Paese, ma producono altresì impatti ambientali, territoriali, paesaggistici e socioeconomici che gravano in misura prevalente sulle comunità locali che le ospitano.

La proposta di legge intende pertanto affermare il principio secondo cui i territori che contribuiscono in maniera significativa alla produzione, al trasporto, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'energia devono poter beneficiare di adeguate misure di compensazione e di riequilibrio territoriale, nel rispetto della normativa statale vigente e dei principi di leale collaborazione istituzionale.

La proposta si colloca nell'ambito della disciplina statale in materia energetica, con particolare riferimento alla legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", che riconosce la possibilità di prevedere misure compensative connesse alla realizzazione di infrastrutture energetiche strategiche, nonché alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

La proposta trae ispirazione dalle esperienze già sviluppate in altre realtà regionali, con particolare riferimento alla normativa adottata dalla Regione Puglia in materia di compensazioni territoriali e incentivazione della transizione energetica (legge regionale Puglia 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"), tenendo conto, nella formulazione del presente testo, dei rilievi di legittimità costituzionale espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 ottobre 2024, n. 165.

Tale esperienza ha evidenziato l'importanza di strumenti capaci di redistribuire una parte dei benefici economici derivanti dalla presenza di infrastrutture energetiche strategiche a favore dei territori direttamente interessati.

Il presente progetto di legge individua un insieme di strumenti compensativi finalizzati a produrre benefici diretti e indiretti per le comunità interessate.

Particolare attenzione viene riservata alla definizione di accordi negoziali che consentano di correlare l'entità delle compensazioni all'effettivo impatto generato dalle infrastrutture presenti sul territorio.

La proposta di legge si articola in sette articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto della presente legge: le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale in materia di impatto

degli impianti energetici disciplinando criteri e procedure finalizzati alla definizione di accordi compensativi tra soggetti gestori delle infrastrutture e comunità territoriali interessate.

L'articolo 2 definisce i termini tecnici necessari per la corretta applicazione della presente legge.

L'articolo 3 prevede che la Regione debba assicurare la partecipazione effettiva e tempestiva dei comuni interessati e delle province nel processo di definizione e calibrazione delle misure compensative.

Per perseguire le finalità della presente proposta di legge la Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali coinvolti, è chiamata ad avviare il negoziato con i proponenti al fine di sottoscrivere accordi di programma o intese che stabiliscono misure di compensazione economica, sociale e ambientale.

L'articolo 4 individua le categorie di misure compensative. L'entità delle misure compensative è determinata sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale.

L'articolo 5 prevede che ciascuna compensazione deve essere formalizzata in un accordo di programma.

È istituito il "Portale regionale delle compensazioni energetiche", una piattaforma digitale pubblica e accessibile ai cittadini e alle amministrazioni locali al fine di monitorare l'elenco completo degli impianti; lo stato dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e dello stato negoziale dell'accordo di compensazione e riequilibrio territoriale e delle relative risorse assegnate; l'erogazione effettiva degli sgravi tariffari; l'elenco delle misure compensative concrete e stati di avanzamento; i soggetti beneficiari delle misure compensative e i relativi importi.

All'articolo 6 la proposta di legge dispone che per l'applicazione della presente legge non ci sono nuovi tributi né nuovi oneri a carico della finanza pubblica regionale.

L'articolo 7, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La proposta di legge mira a rafforzare la coesione territoriale, promuovere una maggiore equità nella distribuzione dei benefici connessi alle attività energetiche strategiche e riconoscere il contributo delle comunità che ospitano infrastrutture essenziali per il sistema energetico nazionale.

Essa intende coniugare le esigenze della sicurezza energetica e della transizione ecologica con il principio di giustizia territoriale, favorendo percorsi di sviluppo sostenibile e di riequilibrio ambientale a beneficio delle generazioni presenti e future.

NORME IN MATERIA DI COMPENSAZIONI TERRITORIALI, RIEQUILIBRIO ENERGETICO E TUTELA AMBIENTALE PER LE COMUNITÀ OSPITANTI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE DI RILEVANZA NAZIONALE

Art. 1 - Finalità e oggetto.

1. La Regione riconosce alle comunità territoriali che ospitano impianti energetici strategici ad impatto rilevante il diritto a misure di compensazione e riequilibrio, ispirandosi ai principi di solidarietà nazionale e sostenibilità ambientale.

2. A tal fine, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e, ove pertinenti, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, la presente legge disciplina:

- a) i criteri per la definizione di benefici diretti e indiretti in occasione della realizzazione, trasformazione o potenziamento di impianti;
- b) le procedure di rinegoziazione per i siti esistenti;
- c) la promozione di progetti di ripristino della biodiversità e tutela ambientale.

3. Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale sono a carico dei soggetti proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche, secondo le modalità definite dalla presente legge e dagli accordi di cui all’articolo 3.

Art. 2 - Definizioni e soglie di applicazione.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) “nuovo impianto”: un’infrastruttura la cui autorizzazione (valutazione di impatto ambientale - VIA - e l’autorizzazione integrata ambientale - AIA - o altre valutazioni ambientali secondo la normativa statale) non sia conclusa alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) “potenziamento o trasformazione”: qualsiasi intervento autorizzativo che comporti un incremento della capacità produttiva, di trasporto o di stoccaggio;
- c) “comuni interessati”: i comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti, gli eventuali comuni confinanti, contermini o interessati secondo la procedura di VIA;
- d) “impianto energetico strategico ad impatto rilevante”: si intende ogni impianto o infrastruttura energetica di produzione, trasformazione, trasporto, rigassificazione, stoccaggio o distribuzione di energia che, per dimensioni, caratteristiche tecniche o effetti sul territorio e sia soggetto alle procedure di VIA statale o regionale ovvero ad AIA.

2. L’ambito di applicazione comprende impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di energia.

Art. 3 - Principi di partecipazione e trasparenza.

1. L’azione regionale si conforma ai principi di leale collaborazione, equità e trasparenza partecipativa e reciprocità tra Stato, Regione, enti locali e operatori energetici.

2. La Regione garantisce il coinvolgimento diretto dei comuni ospitanti, confinanti e contermini e delle province interessate nella definizione delle misure di compensazione, assicurando risorse idonee alle specifiche esigenze socioeconomiche e ambientali del territorio interessato.

3. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, cura i negoziati con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, al fine di sottoscrivere accordi di programma o intese recanti misure di compensazione economico-sociale e misure di riequilibrio ambientale e territoriale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) ridurre le ripercussioni negative delle infrastrutture e degli impianti sul territorio;
- b) sostenere lo sviluppo economico-sociale ed il livello di servizi;
- c) garantire il miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche;
- d) promuovere il risparmio energetico e la riconversione verso l'impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili;
- e) indennizzare il territorio interessato anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attività, impianti e infrastrutture a elevato impatto territoriale.

4. La Giunta regionale monitora l'attuazione e l'esecuzione degli accordi attraverso il portale di cui all'articolo 5.

Art. 4 - Misure di compensazione.

1. I territori interessati hanno diritto, anche in forma integrata, alle seguenti categorie di misure compensative:

- a) sgravi tariffari: riduzione dei costi di energia elettrica e gas naturale per utenze domestiche e imprese locali secondo modalità e percentuali da definire in accordo;
- b) Fondo ambiente e sviluppo locale: finanziamento di opere pubbliche, efficientamento energetico e interventi di ripristino della biodiversità, progetti di tutela ambientale nelle aree limitrofe agli impianti;
- c) Fondo servizi integrati: potenziamento dei servizi sociosanitari, formativi, culturali nei territori interessati;
- d) opere infrastrutturali: programma straordinario di interventi concordato con gli enti locali.

2. L'entità delle misure compensative è determinata nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 3, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale.

Art. 5 - Strumenti di controllo e Portale della trasparenza.

1. Ogni compensazione è formalizzata in un accordo di programma o intesa istituzionale.

2. È istituito il "Portale regionale delle compensazioni energetiche", una piattaforma digitale pubblica e accessibile dove i cittadini, le amministrazioni locali possono monitorare:

- a) elenco completo degli impianti;
- b) stato dell'istruttoria VIA-AIA e dello stato negoziale dell'accordo di compensazione e riequilibrio territoriale e delle relative risorse assegnate;
- c) erogazione effettiva degli sgravi tariffari;
- d) elenco delle misure compensative concrete e stati di avanzamento;
- e) soggetti beneficiari delle misure compensative ed i relativi importi.

3. Il portale è aggiornato con cadenza semestrale dagli enti locali incaricati e dalla Giunta regionale. Le informazioni su esecuzione di opere ed erogazione di benefici sono pubblicate entro sessanta giorni dal completamento.

4. La Giunta trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione dettagliata sull'attuazione degli accordi di compensazione sull'attuazione degli accordi di compensazione e riequilibrio territoriale che contenga:

- a) numero, tipologia e localizzazione degli impianti sottoposti a compensazione;
- b) importi erogati e destinatari;
- c) esito della realizzazione dei progetti di compensazione e loro benefici;
- d) analisi di impatto ambientale e territoriale effettivamente conseguito.

Art. 6 - Invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ferme restando le spese di gestione amministrativa della struttura di cui all'articolo 5, comma 1, per le quali sono utilizzate le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

2. Gli oneri connessi alle misure di compensazione, riequilibrio territoriale e tutela ambientale sono integralmente posti a carico dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, secondo quanto previsto dagli accordi disciplinati dalla presente legge.

Art. 7 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto.....	3
Art. 2 - Definizioni e soglie di applicazione.....	3
Art. 3 - Principi di partecipazione e trasparenza.....	3
Art. 4 - Misure di compensazioni.	4
Art. 5 - Strumenti di controllo e Portale della trasparenza.	4
Art. 6 - Invarianza finanziaria.....	5
Art. 7 - Entrata in vigore.....	5